Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0825(COD)

11.12.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione
(COM(2025)0825 – C10-0119/2025 – 2025/0825(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Ralf Seekatz

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....36

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione (COM(2025)0825 – C10-0119/2025 – 2025/0825(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0825),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0119/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea dell'11 novembre 2025[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025[2],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di garantire una maggiore sensibilità al rischio nel quadro per le	(5) Al fine di garantire una maggiore sensibilità al rischio nel quadro per le

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

cartolarizzazioni, pur mantenendo un trattamento normativo prudente, è necessario adeguare, nell'ambito del metodo SEC-IRBA, la formula per il fattore p) al fine di ridurre il fattore minimo e il fattore di graduazione, e introdurre un massimale per il fattore p), principalmente per le posizioni verso la cartolarizzazione senior ***degli enti creditizi cedenti/promotori***. Per lo stesso motivo, nel contesto del metodo SEC-SA, è necessario ridurre il fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione senior. Le modifiche del fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione non senior dovrebbero essere minime, onde evitare la sottocapitalizzazione di tali posizioni. ***Le modifiche del fattore p) per le posizioni degli investitori in cartolarizzazioni non STS e le posizioni verso la cartolarizzazione non senior di cartolarizzazioni STS dovrebbero essere minime, dato che tali posizioni non presentano rischi di agenzia e di modello minori.***	cartolarizzazioni, pur mantenendo un trattamento normativo prudente, è necessario adeguare, nell'ambito del metodo SEC-IRBA, la formula per il fattore p) al fine di ridurre il fattore minimo e il fattore di graduazione, e introdurre un massimale per il fattore p), principalmente per le posizioni verso la cartolarizzazione senior. Per lo stesso motivo, nel contesto del metodo SEC-SA, è necessario ridurre il fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione senior. Le modifiche del fattore p) per le posizioni verso la cartolarizzazione non senior dovrebbero essere minime, onde evitare la sottocapitalizzazione di tali posizioni.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione dovrebbero trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori	(6) Le posizioni verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior sono resilienti se la cartolarizzazione soddisfa una serie di criteri di ammissibilità alla data di creazione. Tale serie di criteri di ammissibilità garantisce la protezione della posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior e attenua i rischi di agenzia e di modello. Tali posizioni resilienti verso la cartolarizzazione ***sintetica senior, nonché le posizioni verso la cartolarizzazione tradizionale,*** dovrebbero

minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità. ***Le posizioni degli investitori di enti creditizi in posizioni verso la cartolarizzazione senior di cartolarizzazioni non STS non dovrebbero poter beneficiare di tali ulteriori riduzioni, non essendo caratterizzate da un ridotto rischio di agenzia e di modello.***	trarre beneficio da ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio e del fattore p) rispetto alle posizioni ***verso la cartolarizzazione sintetica*** che non soddisfano i criteri di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Per garantire la coerenza del quadro prudenziale a seguito della ricalibrazione dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni di elevata qualità, è opportuno che il trattamento delle obbligazioni garantite sia adeguato di conseguenza. Le obbligazioni garantite presentano un profilo di rischio costantemente solido grazie alle loro garanzie strutturali e al proprio quadro normativo. È necessario mantenere un adeguato equilibrio tra il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e delle cartolarizzazioni per evitare distorsioni indesiderate del mercato e preservare il funzionamento del mercato delle obbligazioni garantite in qualità di fonte essenziale di finanziamento stabile.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 129 – paragrafo 4 – tabella 1

Testo in vigore						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	***10 %***	20 %	20 %	50 %	50 %	100 %
Emendamento						
Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	***5 %***	20 %	20 %	50 %	50 %	100 %

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 242 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il punto 6) è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"6) "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione con punto di attacco superiore al K_{IRB} o al K_A e sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;";	

Or. en

Motivazione

L'emendamento che introduce K_{IRB} e K_A come soglie dovrebbe essere eliminato in quanto riclassificherebbe molte posizioni verso la cartolarizzazione senior come non senior, aumenterebbe i fattori di ponderazione del rischio in modo sproporzionato e creerebbe incongruenze tra il trattamento normativo e la documentazione delle operazioni, esercitando gravi ripercussioni sul mercato europeo delle cartolarizzazioni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
	"Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera a), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un'impresa di investimento, un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione.";

Or. en

[regolamento (UE) n. 575/2013]

Motivazione

Non vi è alcun motivo per cui tale eccezione si applichi solo alle ABCP. Le banche che finanziano tale posizione sul proprio bilancio assumono esattamente lo stesso rischio e dovrebbero essere trattate allo stesso modo; pertanto, è opportuno applicare la stessa eccezione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***La*** posizione senior verso la cartolarizzazione STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 260, paragrafo 2, all'articolo 262, paragrafo 2, ***all'articolo 264, paragrafo 2 bis, e all'articolo 264, paragrafo 3 bis,*** se sono soddisfatti i seguenti requisiti:	3. ***Una*** posizione senior verso la cartolarizzazione STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 260, paragrafo 2, ***e*** all'articolo 262, paragrafo 2, ***laddove la cartolarizzazione sia una cartolarizzazione tradizionale, ivi incluse le posizioni ABCP, oppure una cartolarizzazione sintetica*** se sono soddisfatti i seguenti requisiti ***alla data di creazione***:

Or. en

Motivazione

La classificazione dovrebbe essere effettuata al momento della strutturazione o all'inizio dell'operazione. Una rivalutazione continua durante il ciclo di vita dell'operazione potrebbe determinare una significativa volatilità dei requisiti patrimoniali del segmento senior, riducendo in modo sostanziale l'incentivo ad avvalersi di questa categoria.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per una posizione in un programma ABCP o in un'operazione ABCP:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) alla data di creazione e successivamente su base continuativa, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue: ***A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure*** ***A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per una posizione verso la cartolarizzazione diversa da un programma ABCP o da un'operazione	***soppresso***

ABCP:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa***, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	f) alla data di creazione, il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:

Or. en

Motivazione

La classificazione dovrebbe essere effettuata al momento della strutturazione o all'inizio dell'operazione. Una rivalutazione continua durante il ciclo di vita dell'operazione potrebbe determinare una significativa volatilità dei requisiti patrimoniali del segmento senior, riducendo in modo sostanziale l'incentivo ad avvalersi di questa categoria.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 3 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA ***o il SEC-ERBA***, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA, oppure

Or. en

Motivazione

*La soglia proposta di 1,5 * K_A per la resilienza dei segmenti senior è eccessivamente*

prudente e può impedire l'ammissibilità di cartolarizzazioni sintetiche di alta qualità.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, all'articolo 261, paragrafo 1 ter, ***all'articolo 263, paragrafo 2 bis, e all'articolo 263, paragrafo 3 bis,*** se alla data di creazione ***e successivamente su base continuativa*** sono soddisfatti i seguenti requisiti:	4. La posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione non-STS è ammissibile al trattamento di cui all'articolo 259, paragrafo 1 ter, ***e*** all'articolo 261, paragrafo 1 ter, ***laddove la cartolarizzazione sia una cartolarizzazione tradizionale, ivi incluse le posizioni ABCP, oppure una cartolarizzazione sintetica*** se alla data di creazione sono soddisfatti i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per le cartolarizzazioni in bilancio:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 3 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A >= ***1,5*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA ***o il SEC-ERBA***, oppure	A >= ***1,1*** * K_A, quando si utilizza il SEC-SA, oppure

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera a – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) la posizione non è una posizione dell'investitore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) per un programma ABCP o un'operazione ABCP:	***soppresso***
1) i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 17, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;	
2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	
A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	

A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;

3) i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

4) la posizione non è una posizione dell'investitore;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 243 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP:	***soppresso***
1) i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;	
2) il punto di attacco della posizione verso la cartolarizzazione senior è determinato come segue:	
A >= 1,5 * K_A, quando si utilizza il SEC-SA o il SEC-ERBA, oppure	
A >= 1,1 * (EL * WAL del portafoglio cartolarizzato di riferimento iniziale + UL), quando si utilizza il SEC-IRBA;	
3) il requisito di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; la posizione non è una posizione dell'investitore.	

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 244 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'obiettivo di tali norme tecniche di regolamentazione è migliorare la chiarezza e la prevedibilità nella valutazione del trasferimento significativo del rischio di credito, mantenendo al contempo la proporzionalità e l'efficienza operativa per le entità soggette a vigilanza. Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE garantisce che, in ogni caso, esse non determinino un aumento significativo dell'onere di vigilanza a carico degli enti creditizi.

Or. en

Motivazione

Il test del trasferimento significativo del rischio dovrebbe razionalizzare e chiarire il processo senza aumentare l'onere di vigilanza, evitando di aggiungere ulteriore complessità o incertezza.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***1***, max [***0,3***; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per ***un'esposizione del cedente o del promotore su*** una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure	p = min (***0,5***, max [***0,25***; 0,7 *(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior, oppure

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 bis – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (12 %; ***15 %****K_{IRB}*12,5)	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (12 %; ***12 %****K_{IRB}*12,5)***)***

Or. en

Motivazione

La formula per il fattore minimo di ponderazione del rischio per il segmento senior dovrebbe includere un massimale al fine di garantire che i portafogli mirati non siano penalizzati rispetto al quadro attuale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 ter – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***che soddisfa i*** criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***e a norma dei*** criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, ***oppure per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale senior,*** è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 259 – paragrafo 1 ter – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (10 %; ***15 %****K_{IRB}*12,5).	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (10 %; ***12 %****K_{IRB}*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***0,5,*** max [***0,2***; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente o del promotore***	p = min (***0,25*** max [***0,1***; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior

Or. en

Motivazione

La differenziazione tra cedenti/promotori e investitori è ingiustificata, in quanto entrambi partecipano alla stessa operazione economica e possiedono le stesse conoscenze al riguardo. Trattare gli investitori in maniera differenziata determinerebbe requisiti patrimoniali incoerenti e potenzialmente più elevati, senza giustificazione economica.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (***0,5***, max [***0,2***; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione non senior ***del cedente o del promotore***	p = min (***0,25***, max [***0,1***; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per una posizione non senior

Or. en

Motivazione

La differenziazione tra cedenti/promotori e investitori è ingiustificata, in quanto entrambi partecipano alla stessa operazione economica e possiedono le stesse conoscenze al riguardo. Trattare gli investitori in maniera differenziata determinerebbe requisiti patrimoniali incoerenti e potenzialmente più elevati, senza giustificazione economica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*M_T)]) per le altre posizioni	***soppresso***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (7 %; ***10 %****K_{IRB}*12,5).	fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior = ***min (10 %;*** max (7 %; ***7 %****K_{IRB}*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 260 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS conforme ai criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:	
p = min (0,5, max [0,2; 0,3*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione verso la cartolarizzazione senior del cedente, del promotore o dell'investitore	
p = min (0,5, max [0,2; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per una posizione non senior del cedente o del promotore	
p = min (0,5, max [0,3; 0,5*(A + B*(1/N) + C*K_{IRB} + D*LGD + E*MT)]) per le altre posizioni	
fattore minimo di ponderazione del rischio	***Il*** fattore minimo di ponderazione del

per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (***5 %***; ***10 %****K_{IRB}*12,5).

rischio per la posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica STS*** senior ***che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, oppure il fattore minimo di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale STS senior, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:***

fattore minimo = (min 10 %; max (***4 %***; ***7 %****K_{IRB}*12,5).

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a – punto 2
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione, p = ***0,6*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente o del promotore***; 1 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione.	Per una posizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione, p = ***0,3*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***calcolata in conformità del presente paragrafo che è:*** ***i) una cartolarizzazione sintetica che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4; o*** ***ii) una cartolarizzazione tradizionale;*** ***p = 0,5 per le altre posizioni verso la cartolarizzazione sintetica senior;*** ***p =*** 1 per ***tutte*** le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	1 bis. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 bis – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (12 %; ***15 %****K_A*12,5).	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (12 %; ***12 %****K_A*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 ter – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***che soddisfa***	1 ter. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** senior calcolato conformemente al paragrafo 1 ***e a***

i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:	***norma dei*** criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, ***oppure l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale senior,*** è soggetto a un fattore minimo calcolato come segue:

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 1 ter – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo = max (10 %; ***15 %****K_A*12,5).	fattore minimo = ***min (15 %;*** max (10 %; ***12 %****K_A*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 261 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della formula del fattore minimo di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter: $K_A = K_{SA} * (1-w)+w*0,12.$

Or. en

[regolamento (UE) n. 575/2013]

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:	1. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***0,3*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente o del promotore***	p = ***0,25*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (7 %; ***10 %****K_A*12,5).	fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***min (10 %;*** max (7 %;

7 %$*K_A*12,5)***)**.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:	2. Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione ***sintetica*** STS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, ***oppure il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione tradizionale STS,*** è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
p = ***0,3*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior ***del cedente, del promotore o dell'investitore***	p = ***0,25*** per una posizione verso la cartolarizzazione senior

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = max (***5 %***; ***10 %****K_A*12,5).	fattore minimo di ponderazione del rischio per la posizione verso la cartolarizzazione senior = ***min (10 %;*** max (***4 %***; ***7 %****K_A*12,5)***)***.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 262 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del calcolo del fattore minimo di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo, nella relativa formula K_A è pari a ***$K_A = K_{SA} * (1-w)+w*0,12.$***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafo 2 – tabella 1 – colonna 2 – riga 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Segmento senior:	Segmento senior:
max (12 %; 15 %*KA*12,5)	***10 %***

Segmento non senior: 15 %	Segmento non senior: 15 %

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafi 2 bis e 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:	***soppresso***
"2 bis. Per una posizione in un segmento senior corrispondente a una classe di merito di credito (CQS) 1 di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:	
max (10 %; 15 %*K_A*12,5)	
2 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 1 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.";	

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 – paragrafo 3 – tabella 2

Testo della Commissione			
Classe di merito di credito	Segmento senior***, posizione del cedente o del promotore***	***Segmento senior, posizione dell'investitore***	Segmento non senior (sottile)

	Durata del segmento (M_T)		***Durata del segmento (M_T)***		Durata del segmento (M_T)	
	1 anno	5 anni	***1 anno***	***5 anni***	1 anno	5 anni
1	***max (12 %; 15 % *K_A*12,5)***		***max (12 %; 15 % *K_A*12,5)***	***20 %***	15 %	70 %
2	***max (12 %; 15 % *K_A*12,5)***	***18 %***		***30 %***	15 %	90 %
3	17 %	24 %	***25 %***	***40 %***	30 %	120 %
4	18 %	29 %	***30 %***	***45 %***	40 %	140 %
5	24 %	34 %	***40 %***	***50 %***	60 %	160 %
6	34 %	45 %	***50 %***	***65 %***	80 %	180 %
7	40 %	46 %	***60 %***	***70 %***	120 %	210 %
8	51 %	62 %	***75 %***	***90 %***	170 %	260 %
9	62 %	73 %	***90 %***	***105 %***	220 %	310 %
10	80 %	96 %	***120 %***	***140 %***	330 %	420 %
11	124 %	140 %	***140 %***	***160 %***	470 %	580 %
12	140 %	160 %	***160 %***	***180 %***	620 %	760 %
13	176 %	201 %	***200 %***	***225 %***	750 %	860 %
14	230 %	256 %	***250 %***	***280 %***	900 %	950 %
15	286 %	312 %	***310 %***	***340 %***	1050 %	1050 %
16	348 %	388 %	***380 %***	***420 %***	1130 %	1130 %
17	424 %	465 %	***460 %***	***505 %***	1250 %	1250 %

Tutti gli altri	1250 %	1250 %	***1250 %***	***1250 %***	1250 %	1250 %

Emendamento

Classe di merito di credito	Segmento senior		Segmento non senior (sottile)	
	Durata del segmento (M_T)		Durata del segmento (M_T)	
	1 anno	5 anni	1 anno	5 anni
1	***10 %***		15 %	70 %
2	***10 %***	***15 %***	15 %	90 %
3	17 %	24 %	15 %	90 %
4	18 %	29 %	30 %	120 %
5	24 %	34 %	40 %	140 %
6	34 %	45 %	60 %	160 %
7	40 %	46 %	80 %	180 %
8	51 %	62 %	120 %	210 %
9	62 %	73 %	170 %	260 %
10	80 %	96 %	220 %	310 %
11	124 %	140 %	330 %	420 %
12	140 %	160 %	470 %	580 %
13	176 %	201 %	620 %	760 %
14	230 %	256 %	750 %	860 %
15	286 %	312 %	900 %	950 %
16	348 %	388 %	1050 %	1050 %
17	424 %	465 %	1130 %	1130 %
Tutti gli altri	1250 %	1250 %	1250 %	1250 %

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 13 – lettera d
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 263 - paragrafi 3 bis e 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:	***soppresso***
"3 bis. Per una posizione del cedente o del promotore in un segmento senior corrispondente a una CQS1, o a una CQS2 con durata del segmento pari a un anno, di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 4, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:	
max (10 %; 15 %*K_A*12,5).	
3 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 2 o al paragrafo 3 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.";	

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera a
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafo 2 – tabella 3 – colonna 2 – riga 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Segmento senior:	Segmento senior:
max (7 %; 10 %*K_A*12,5)	***5 %***
Segmento non senior:	Segmento non senior:
10 %	10 %

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera b

Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 - paragrafi 2 bis e 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:	***soppresso***
"2 bis. Per una posizione in un segmento senior corrispondente a una CQS1 di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:	
max (5 %; 10 %*K_A*12,5).	
2 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 3 o al paragrafo 2 bis perché non è in grado di calcolare il K_A, alle esposizioni pertinenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.";	

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera c
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 – paragrafo 3 – tabella 4

Testo della Commissione

Classe di merito di credito	Segmento senior ***(posizione del cedente o del promotore oppure posizione dell'investitore in una cartolarizzazione conforme all'articolo 243, paragrafo 3)***		***Segmento senior (altre posizioni dell'investitore)***		Segmento non senior (sottile)	
	Durata del segmento (M_T)		***Durata del segmento (M_T)***		Durata del segmento (M_T)	
	1	5	***1***	***5***	1	5

	anno	anni	***anno***	***anni***	anno	anni
1	***max (7 %; 10 %*K_A*12,5)***		***max (7 %; 10 %*K_A*12,5)***		15 %	40 %
2	***max (7 %; 10 %* K_A*12, 5)***	10 %	***max (7 %; 10 %* K_A*12, 5)***	***15 %***	15 %	55 %
3	10 %	12 %	***15 %***	***20 %***	15 %	70 %
4	10 %	16 %	***15 %***	***25 %***	25 %	80 %
5	12 %	20 %	***20 %***	***30 %***	35 %	95 %
6	20 %	28 %	***30 %***	***40 %***	60 %	135 %
7	23 %	28 %	***35 %***	***40 %***	95 %	170 %
8	31 %	38 %	***45 %***	***55 %***	150 %	225 %
9	38 %	45 %	***55 %***	***65 %***	180 %	255 %
10	47 %	58 %	***70 %***	***85 %***	270 %	345 %
11	106 %	118 %	***120 %***	***135 %***	405 %	500 %
12	118 %	138 %	***135 %***	***155 %***	535 %	655 %
13	150 %	174 %	***170 %***	***195 %***	645 %	740 %
14	207 %	229 %	***225 %***	***250 %***	810 %	855 %
15	258 %	280 %	***280 %***	***305 %***	945 %	945 %
16	311 %	351 %	***340 %***	***380 %***	1015 %	1015 %
17	383 %	419 %	***415 %***	***455 %***	1250 %	1250 %
Tutti gli altri	1250 %	1250 %	***1250 %***	***1250 %***	1250 %	1250 %

Emendamento

Classe di merito di	Segmento senior	Segmento non senior

credito			(sottile)	
	Durata del segmento (M_T)		Durata del segmento (M_T)	
	1 anno	5 anni	1 anno	5 anni
1	***5 %***		15 %	40 %
2	***5 %***	10 %	55 %	90 %
3	10 %	12 %	70 %	90 %
4	10 %	16 %	80 %	120 %
5	12 %	20 %	95 %	140 %
6	20 %	28 %	135 %	160 %
7	23 %	28 %	170 %	180 %
8	31 %	38 %	225 %	210 %
9	38 %	45 %	255 %	260 %
10	47 %	58 %	345 %	310 %
11	106 %	118 %	500 %	420 %
12	118 %	138 %	655 %	580 %
13	150 %	174 %	740 %	760 %
14	207 %	229 %	855 %	860 %
15	258 %	280 %	945 %	950 %
16	311 %	351 %	1015 %	1050 %
17	383 %	419 %	1250 %	1130 %
Tutti gli altri	1250 %	1250 %	1250 %	1250 %

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 14 – lettera d
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 264 - paragrafi 3 bis e 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:	***soppresso***
"3 bis. Per una posizione in un segmento	

senior corrispondente a una CQS1, o a una CQS2 con durata del segmento pari a un anno, di una cartolarizzazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 243, paragrafo 3, il fattore di ponderazione del rischio è calcolato come segue:

max (5 %; 10 % *K_A*12,5).

3 ter. Se un ente non può utilizzare la formula di cui alla tabella 4 perché non è in grado di calcolare il K_A, all'esposizione pertinente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.";

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 18
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 506 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [inserire la data corrispondente a ***4*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta, previa consultazione dell'ABE, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni, anche in ordine al finanziamento dell'economia reale, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.	Entro [inserire la data corrispondente a ***5*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta, previa consultazione dell'ABE, la situazione e le dinamiche generali del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione e presenta una relazione in merito all'adeguatezza e all'efficacia del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni, anche in ordine al finanziamento dell'economia reale, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tradizionali e di esposizioni deteriorate, tra cedenti e investitori, tra operazioni STS e non-STS e tra i diversi metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Modifica della direttiva 2009/65/CE
	La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
	all'articolo 56, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
	"In deroga al primo comma, lettera b), un OICVM può acquisire non oltre il 70 % dei titoli di una cartolarizzazione emessa a norma del regolamento (UE) 2017/2402 da un unico organismo emittente qualora tali posizioni si trovino in cartolarizzazioni pubbliche quali definite all'articolo 2, punto 32, di tale regolamento.".

Or. en

Motivazione

Il limite di investimento del 10 % degli OICVM sui titoli di debito di un singolo emittente è eccessivamente restrittivo per le cartolarizzazioni dell'UE, in quanto sopprime la domanda degli investitori e limita la crescita del mercato. La modifica proposta amplia l'accesso degli investitori, rafforza la partecipazione al mercato e sostiene lo sviluppo di un mercato europeo delle cartolarizzazioni più spesso, resiliente e inclusivo. L'emendamento propone un limite del 70 % qualora le posizioni si trovino in una cartolarizzazione pubblica. Nel caso in cui siano disponibili dati sufficienti, è tuttavia giustificata una valutazione più approfondita di tale limite.

MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene l'obiettivo della Commissione di rilanciare il mercato europeo delle cartolarizzazioni. L'iniziativa mira a ripristinare la fiducia del mercato, migliorare l'accesso ai finanziamenti per l'economia reale e promuovere una crescita sostenibile del mercato dei capitali in tutta l'Unione. In particolare, punta a promuovere un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante e sostenibile, che sia in grado di sostenere il finanziamento delle imprese in tutta Europa.

A seguito della crisi finanziaria, il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE ha subito una contrazione significativa, per cui in quel momento l'introduzione di requisiti rigorosi aveva costituito una risposta adeguata e necessaria per rafforzare la stabilità finanziaria. Da allora, tuttavia, norme eccessivamente prudenti hanno ostacolato lo sviluppo del mercato, non consentendo di sfruttarne appieno le potenzialità.

Il relatore teme che la proposta della Commissione possa non raggiungere in maniera esaustiva i suoi ambiziosi obiettivi. La finalità principale dovrebbe essere quella di garantire una maggiore adeguatezza dei rischi all'interno del quadro normativo, migliorando al contempo il finanziamento dell'economia reale. Il concetto di "posizioni resilienti" che è stato proposto introduce un'ulteriore complessità, che potrebbe ostacolare la crescita del mercato in alcuni segmenti o generare un effetto generale di smorzamento.

Dato che il quadro per le cartolarizzazioni rappresenta un'iniziativa faro dell'Unione del risparmio e degli investimenti, l'Unione europea non può permettersi ritardi eccessivi nella sua attuazione: di conseguenza, non si propone di eliminare il concetto di resilienza. Apportando gli opportuni adeguamenti, una maggiore sensibilità al rischio potrebbe fornire un valore aggiunto per porzioni specifiche del mercato; ciononostante, il relatore individua gravi carenze nell'approccio proposto e continua a temere che tale concetto possa non risultare efficace per tutti i partecipanti al mercato.

Il concetto di cartolarizzazione resiliente introdotto nel CRR, concepito principalmente per le cartolarizzazioni sintetiche in bilancio, è stato elaborato con l'obiettivo di consentire fattori di ponderazione del rischio inferiori e una maggiore sensibilità al rischio. In seguito a diverse modifiche, il concetto di resilienza potrebbe funzionare adeguatamente per le cartolarizzazioni sintetiche; tuttavia, non è adatto alle cartolarizzazioni tradizionali.

Il relatore propone pertanto diverse semplificazioni per le cartolarizzazioni sintetiche. La priorità principale dovrebbe essere costituita dalla riduzione della complessità, in quanto la Commissione ha introdotto troppe categorie per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio incrementando in tal modo le barriere all'ingresso sul mercato per le banche minori, nonché riducendo ulteriormente l'attrattiva della cartolarizzazione quale strumento di finanziamento. La razionalizzazione dell'approccio può favorire una più ampia partecipazione al mercato e ridurre gli ostacoli superflui per i nuovi operatori.

Le cartolarizzazioni tradizionali, uno strumento consolidato di fondamentale importanza per finanziare l'economia reale, offrono il massimo potenziale di crescita del mercato. L'introduzione di un'ulteriore categoria sensibile al rischio di posizioni resilienti per il SEC-ERBA, che integra già un elevato grado di sensibilità al rischio, con rating che riflettono le

prestazioni storiche, la qualità del portafoglio, le aspettative del mercato, i fattori macroeconomici e le caratteristiche strutturali, aggiungerebbe complessità superflue senza migliorare la differenziazione del rischio e inciderebbe in modo sproporzionato sui partecipanti al mercato con prestazioni storiche elevate. È opportuno rimuovere il concetto di resilienza per le cartolarizzazioni tradizionali e rafforzare al contempo la già consolidata categoria STS, mentre tutti i segmenti STS senior delle cartolarizzazioni tradizionali dovrebbero essere trattati come "resilienti". Il mantenimento di due approcci distinti non crea condizioni di disparità né frammenta il mercato, in quanto i modelli esterni forniscono già una sensibilità al rischio sufficiente.

Inoltre, il concetto di "resilienza" proposto sembra essere calibrato principalmente per le cartolarizzazioni sintetiche, applicando un approccio basato su formule; di conseguenza, non tiene adeguatamente conto delle caratteristiche specifiche di cui sono dotati gli ABS SEC-ERBA di alta qualità.

Per garantire che la ricalibrazione dei requisiti patrimoniali apporti un reale valore aggiunto, piuttosto che semplici effetti ridistributivi, essa deve inserirsi in modo coerente nel più ampio quadro delle norme prudenziali, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite. In questo contesto, il mantenimento di un trattamento coerente e proporzionato delle obbligazioni garantite è essenziale per evitare distorsioni indesiderate del mercato, motivo per cui sarebbe coerente ridurre di conseguenza i requisiti patrimoniali per tali obbligazioni. La crescita sostenibile del mercato dei capitali può essere conseguita solamente sviluppando in parallelo sia i mercati chiave che le cartolarizzazioni e le obbligazioni garantite, garantendo in tal modo condizioni di parità.